

## DELIBERA N.90/09/CSP

**Esposti dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a (Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", Retequattro, Italia 1) per la presunta violazione dell' articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7 della delibera n.57/09/CSP recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009" ("Tg5", "Tg4", "Studio Aperto")**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTO l'esposto dell'Onorevole Marco Pannella, in qualità di Presidente dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, e dell'Onorevole Marco Cappato, Deputato eletto nella Lista Bonino e candidato alle elezioni europee del 2009 nella Lista Marco Pannella, pervenuto in data 18 maggio 2009 (prot. n. 39131), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società R.T.I Reti Televisive

Italiane S.p.a. dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 7, della delibera n.57/09/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 3 aprile e il 17 maggio 2009, nei telegiornali delle emittenti Canale 5, Retequattro e Italia 1 (rispettivamente Tg5, Tg4 e Studio Aperto), i soggetti politici PDL, PD, Italia dei Valori, UDC e Lega hanno avuto accesso numerose volte e con tempi di intervista lunghi, a differenza della Lista esponente, che è stata costantemente marginalizzata, se non per alcuni periodi del tutto esclusa, dai telegiornali delle emittenti Canale 5, Retequattro e Italia 1 (rispettivamente Tg5, Tg4 e Studio Aperto) nonostante le iniziative politiche di rilevanza nazionale ed internazionale assunte in tale periodo.

In particolare, si denuncia che alla lista esponente sono stati attribuiti, nel periodo dal 3 aprile all' 8 maggio, solo i seguenti tempi di parola:

- notiziario TG5: tutte le edizioni lo 0% (3-15 aprile 2009), lo 0.1% (16-28 aprile 2009), il 5.5% (29 aprile – 8 maggio 2009); edizioni principali lo 0% (3-15 aprile 2009), lo 0.35% (16-28 aprile 2009), lo 0% (29 aprile – 8 maggio 2009);
- notiziario TG4: tutte le edizioni lo 0% (3-28 aprile 2009), e il 4% (29 aprile – 8 maggio 2009); edizioni principali lo 0% (3 aprile – 8 maggio 2009);
- notiziario Studio Aperto: tutte le edizioni lo 0% (3-15 aprile 2009), l'1.17% (16-28 aprile 2009), e il 2.1% (29 aprile – 8 maggio 2009); edizioni principali lo 0% (3-15 aprile 2009), l'1.28% (16-28 aprile 2009) e lo 0% (29 aprile – 8 maggio 2009).

Anche nel periodo dal 9 al 17 maggio, il comportamento dei tre telegiornali Mediaset non si è discostato da quanto fatto in precedenza;

VISTA la nota in data 18 maggio 2009 (prot. n. 0039131) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", "Retequattro" e "Italia 1" le relative controdeduzioni in merito agli esposti pervenuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., pervenuta in data 20 maggio 2009 (prot. n. 39477), nella quale la società ha eccepito quanto segue:

- in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità della segnalazione per tardività, in quanto l'art. 10 della legge n. 28 del 2000 prevede che la segnalazione di violazioni della medesima legge e delle relative disposizioni di attuazione debba aver luogo, ad opera del soggetto politico interessato, entro il termine perentorio

di dieci giorni dal fatto; la segnalazione è relativa al periodo dal 3 al 17 maggio, tuttavia essa contiene dati e doglianze specifiche riferite al periodo dal 3 aprile al 9 maggio 2009, mentre per il periodo successivo, dal 9 al 17 maggio, la segnalazione è generica;

- nel merito la segnalazione è priva di fondamento in quanto nel periodo dal 4 aprile al 13 maggio la Lista Bonino – Pannella ha beneficiato dei seguenti tempi di parola : Tg5 22'30", pari al 4,03% del tempo complessivamente dedicato ai soggetti politici; Studio Aperto 1'46", pari al 2,48% del totale, Tg4 3'40", pari all'1,06% del totale. Il totale del tempo di parola attribuito alla lista segnalante all'interno dei telegiornali RTI è stato pari a 27'56", inferiore solo al tempo di parola attribuito al Partito Democratico, al Popolo della Libertà, all'UDC, al partito Sinistra e Libertà e alla Lega Nord. Nel periodo dal 14 al 16 maggio, il TG4 ha dedicato al partito segnalante ulteriori complessivi 1'36", mentre il Tg5 ulteriori 40";
- i dati riportati devono essere valutati alla luce del principio più volte ribadito dall'Autorità, da ultimo nell'atto di richiamo di cui alla delibera n. 77/09/CSP, secondo cui il criterio della parità di trattamento va temperato con l'autonomia editoriale della testata e non come mero criterio matematico di ripartizione del tempo, applicabile invece alla comunicazione politica;
- con la citata delibera n. 77/09/CSP l'Autorità ha già rivolto un richiamo all'osservanza della legge 28 con particolare riferimento al "rapporto fra le forze politiche maggiori e le liste di nuova formazione", prendendo a riferimento un periodo ( 29 aprile – 8 maggio) già compreso nel periodo oggetto della segnalazione. Un ulteriore provvedimento parrebbe, pertanto, non necessario allo scopo di assicurare anche ai segnalanti un adeguato tempo di parola nei programmi di informazione.

RITENUTO, quanto all'eccezione di natura formale sull'inammissibilità della segnalazione per tardività e per genericità, che l'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettua il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni dei telegiornali "Tg4", "Tg5", e "Studio Aperto" risulta che nel periodo oggetto dell'esposto (3 aprile – 17 maggio 2009) sono stati rilevati i seguenti tempi di parola dei soggetti segnalanti:

- Tg5: diciotto minuti e diciotto secondi, pari al 4,70% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;
- Tg4: cinque minuti e ventidue secondi, pari al 4,90% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;
- Studio Aperto: un minuto e quarantasette secondi, pari al 3,76% del tempo di parola complessivo di tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che i telegiornali “Tg5”, “Tg4”, e “Studio Aperto”, oggetto della segnalazione, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca e ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono programmi che per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di par condicio;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009, concernente le emittenti televisive private, è dettata, dall’articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale prevede che “ *nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalla emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche*”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell’Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO, dall’esame dei dati di monitoraggio, che dall’inizio della campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (3 aprile 2009) fino alla presentazione delle liste (29 aprile 2009) è stata registrata una presenza esigua o in alcuni casi addirittura nulla del soggetto politico denunciante nelle edizioni dei notiziari “Tg5”, “Tg4” e “Studio Aperto”, mentre nel periodo dal 30 aprile al 17 maggio tale squilibrio appare attenuato, facendo registrare i seguenti tempi di parola: Tg5 15’27”, pari al 12,77% del tempo dedicato ai soggetti politici; Tg4 5’22”, pari al 7,63%

del tempo dedicato ai soggetti politici, Studio Aperto 1'36", pari al 5, 21% del tempo dedicato ai soggetti politici;

CONSIDERATA, l'esigenza che sia data effettiva attuazione al principio della parità di trattamento e che, pertanto, in ragione dell'iniziale squilibrio registrato, i telegiornali in argomento debbano continuare nell'azione di riequilibrio intrapresa a favore del soggetto esponente, anche in considerazione dell'imminente conclusione della campagna elettorale;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

## **ORDINA**

alla società RTI – Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale "*Canale 5*", "*Italia 1*" e "*Retequattro*", con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 :

1. di continuare nell'azione di riequilibrio intrapresa a favore del soggetto segnalante, anche in considerazione dell'imminente conclusione della campagna elettorale, ai fini del rispetto, nei confronti della lista esponente, dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola